

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRALASCO, CORRETTO, SEGRETO, POZZAR e GIULIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1975

Disposizioni a favore dei ciechi civili

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del presente disegno di legge ha il suo presupposto nella esatta interpretazione dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1967, n. 366, in base al quale la inesigibilità dei ratei di pensione percetti o da percepire si estende a tutti i ciechi civili, con la sola esclusione dei ciechi di guerra, di quelli del lavoro e dei mutilati per servizio.

Tale interpretazione pare ortodossa non solo in base alla dizione della legge su citata, ma anche alla luce della giurisprudenza, segnatamente del Consiglio di Stato, in base a cui si devono ritenere inesigibili, da parte dello Stato, le somme erogate in favore dei cittadini italiani a titolo di alimenti e sussidi vari.

La formulazione dell'articolo 1 in questione si giustifica perchè alcune prefetture si rifiutano di aderire all'interpretazione della norma di cui al precitato articolo 4 della legge 11 maggio 1967, n. 366.

L'articolo 2 del presente disegno di legge trova la sua giustificazione nel notevole in-

cremento del costo della vita, che ha totalmente svuotato gli aumenti delle pensioni a favore dei ciechi civili, come del resto di tutte le altre pensioni, per cui se si tiene conto dei minimi aumenti salariali percepiti dai lavoratori negli ultimi due anni, molti ciechi civili che svolgono una qualsiasi attività dipendente perdono il diritto alla pensione, in quanto facilmente raggiungono il reddito di lire 1.320.000 annue, limite previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974 convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

Inoltre si deve tener presente che, a parità di stipendio con i vedenti, i lavoratori ciechi possono essere considerati dei sotto occupati perchè costretti, a causa della loro minorazione, ad acquistare sussidi vari, come registratori, nastri magnetici, macchine dattilografiche, tavolette per scrittura Braille eccetera, e a servirsi, dietro corrispettivo, della collaborazione di una persona vedente per l'accompagnamento e la lettura.

Il principio dianzi esposto è stato, del resto, ritenuto fondato dal legislatore tant'è che il Senato, durante la conversione in legge del decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974, ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a predisporre un provvedimento che preveda, tra l'altro, proprio l'aumento del reddito per il diritto alla pensione dei ciechi civili da lire 1.320.000 annue a lire 2.500.000 annue.

È pertanto indispensabile che il Parlamento approvi il presente disegno di legge, ispirato ad un principio di equità nei confronti

di cittadini già tanto duramente provati dalla sorte.

Riteniamo utile inoltre sottolineare che i provvedimenti previsti dalla presente legge non determinano alcun ulteriore aggravio per lo Stato ma mirano a conservare il beneficio per tutte quelle persone il cui reddito non tassabile fino al 1973 in rispondenza alle norme allora vigenti, che escludevano dalla denuncia alcuni emolumenti, quali aggiunta di famiglia, indennità integrativa speciale, eccetera, diviene automaticamente tassabile con l'entrata in vigore della nuova « disciplina delle agevolazioni tributarie ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono dichiarati inesigibili, e cancellati ad ogni effetto di legge, i crediti degli organi competenti per somme percette dai ciechi civili a titolo di assegno vitalizio o di pensione non reversibile.

La dichiarazione di inesigibilità, a norma del precedente comma, ha efficacia anche nei confronti di coloro che, successivamente alla pubblicazione della presente legge, otterranno il beneficio della pensione anche se in seguito venisse revocata per mutate condizioni visive o di bisogno.

Art. 2.

Al fine della corresponsione della pensione ai ciechi civili, in conformità della legge 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, viene elevato il limite del reddito dalle attuali lire 1.320.000 annue a lire 2.500.000 annue.